

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 34

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 23 agosto 2017

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **103.** Ordinanza del Tribunale di Torino del 7 novembre 2016
Reati e pene - Reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 434 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione.
 - Codice penale, art. 157, comma sesto. Pag. 1
- N. **104.** Ordinanza del Tribunale di Brescia dell'8 febbraio 2017
Misure cautelari - Misure cautelari disposte dal giudice incompetente - Ordinanza emessa dal giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. - Motivazione per relationem al precedente titolo cautelare - Interpretazione della Corte di cassazione - Possibilità per il giudice competente di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo.
 - Codice di procedura penale, artt. 27 e 292, comma 2, lett. c) Pag. 4
- N. **105.** Ordinanza del Tribunale di Matera del 21 aprile 2017
Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Cause di non punibilità - Previsione della non punibilità per fatti commessi a danno dei congiunti - Mancata previsione della non punibilità anche dei fatti commessi in danno di un convivente more uxorio.
 - Codice penale, art. 649, primo comma. Pag. 11
- N. **106.** Ordinanza del Tribunale di Chieti del 14 febbraio 2017
Esecuzione forzata - Pignorabilità, nella misura di un quinto, degli emolumenti da lavoro dipendente - Omessa previsione dell'impignorabilità della quota di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue primarie esigenze di vita.
 - Codice di procedura civile, art. 545, commi terzo e quarto. Pag. 15





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 103

*Ordinanza del 7 novembre 2016 del G.U.P. del Tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di R. P. e altri*

Reati e pene - Reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 434 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione.

– Codice penale, art. 157, comma sesto.

TRIBUNALE DI TORINO

QUINTA SEZIONE PENALE

Il Giudice dott.ssa Nicoletta Aloj, visti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento,

OSSERVA

1. Con decreto del GUP presso il Tribunale di Torino del 26 settembre 2012 è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati R. P., O. A., E M. S. per i reati di cui agli articoli 590, commi 3 e 4, in relazione all'art. 583, comma 1. n. 1 codice penale e 449 in relazione all'art. 434, comma 2 codice penale per il crollo di una parte di un edificio sito in Pianezza avvenuto in data 30 marzo 2009 che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato determinato da colpa degli imputati e avrebbe cagionato alle persone offese S. S., T. M. e R. M. lesioni personali gravi.

Con decreto in data 1° giugno 2011 il pubblico ministero presso il Tribunale di Torino ha disposto la citazione a giudizio dell'imputato S. H. per i reati di cui agli articoli 96, comma 1, lett. g) e 142 decreto legislativo n. 81/08 commessi il 30 marzo 2009, così dando origine al processo penale n. 5899/2012 RG Trib.

Con ordinanza del 22 maggio 2013 è stata disposta la riunione del procedimento penale n. 5899/12 RG Trib. al presente procedimento.


Si è svolta quindi l'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e dalle difese degli imputati.

Con dichiarazione depositata in cancelleria in data 8 gennaio 2016 è stata revocata la costituzione delle parti civili S. S. e R. M. A. (uniche parti civili costituite).

Quindi si è proseguito nell'istruzione dibattimentale ed è stata disposta la ricostituzione di alcuni documenti prodotti dalle parti a norma dell'art. 113 codice procedura penale.

Terminata l'istruzione dibattimentale, il Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 6 codice penale in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo è raddoppiato.

2. L'art. 157 codice penale, così come modificato dalla legge n. 251/2005, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo previsto dalla pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione. Nella determinazione del



tempo necessario a prescrivere non si tiene conto delle circostanze attenuanti e aggravanti, fatta eccezione per le aggravanti ad effetto speciale e per quelle che stabiliscono una pena di specie diversa; in tali casi si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Il sesto comma dell'art. 157 codice penale dispone poi che per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, i termini di prescrizione determinati secondo le regole generali sono raddoppiati.

L'istituto della prescrizione ha natura sostanziale, posto che il decorso del tempo necessario a prescrivere non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sé, rappresentando una causa di rinuncia dello Stato alla potestà punitiva.

Il termine di prescrizione costituisce una componente del trattamento sanzionatorio complessivo del reato, tanto che, per costante giurisprudenza di legittimità, di esso deve tenersi conto ogni qualvolta occorra individuare la disciplina più favorevole al reo.

La quantificazione del suddetto termine resta rimessa alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio non può, tuttavia prescindere dalla *ratio* dell'istituto della prescrizione, identificabile nell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato, insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio (così C. cost. n. 202/1971), e incontra il limite fissato dall'art. 3 della Costituzione.

Nel caso in esame, secondo quanto previsto dall'art. 157, comma 1 codice penale, il delitto di crollo colposo si prescriverebbe in 6 anni, atteso che il massimo edittale previsto per la fattispecie descritta dagli articoli 434 e 449 codice penale è di 5 anni: ai sensi del sesto comma dell'art. 157 codice penale, però, questo termine deve essere raddoppiato, con la conseguenza che il termine prescrizione è di 12 anni, mentre il termine massimo per effetto dell'intervento di eventi interruttivi è di quindici anni (salve le ipotesi di aumento previste dall'art. 161, comma 2, codice penale).

Considerata la pena edittale massima prevista dall'art. 434, comma 2, codice penale che prevede il reato di evento di crollo doloso, avuto riguardo al disposto dell'art. 157, comma 1, codice penale e considerato che per il crollo doloso non è previsto il raddoppio dei termini, il termine di prescrizione per detto reato nel caso in cui il disastro avvenga è di dodici anni.


Ne deriva che, tralasciando la fattispecie di pericolo di crollo doloso di cui al comma 1 dell'art. 434 codice penale, che non trova una corrispondente fattispecie colposa, il termine di prescrizione sia nelle ipotesi di crollo colposo che nelle ipotesi di crollo doloso è di dodici anni (prorogabile fino a quindici anni per effetto di eventi interruttivi), e che, pur essendo le ipotesi di crollo colposo e di crollo doloso punite con pene edittali sensibilmente diverse in ragione del diverso elemento psicologico (da uno a cinque anni l'ipotesi colposa, da tre a dodici anni l'ipotesi dolosa), per entrambe le fattispecie di reato è previsto il medesimo termine di prescrizione, pari a dodici anni.

Ciò pare determinare una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, poiché due fattispecie poste a tutela dello stesso bene giuridico, ma punite in modo sensibilmente diverso a seconda dell'elemento psicologico del reato, prevedono esattamente il medesimo termine di prescrizione.

3. Con sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2014 è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 157, comma 6, codice penale nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti corami del medesimo articolo siano raddoppiati, rispetto al reato di incendio colposo, ai sensi dell'art. 449, in riferimento all'art. 423 codice penale.

In detta sentenza la Corte ha osservato che, sebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale — concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) —, la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale, la cui *ratio* si collega preminentemente, da un lato, all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune, dall'altro al «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela, evidenziando che tali finalità si riflettono puntualmente nella tradizionale scelta di correlare alla gravità del reato il tempo necessario a prescrivere.

La Corte ha quindi evidenziato che nell'esercizio della sua discrezionalità, il legislatore può stabilire diversi termini di prescrizione sulla base di valutazioni correlate alle specifiche caratteristiche degli illeciti considerati e alla ponderazione complessiva degli interessi coinvolti. purché la discrezionalità legislativa sia esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento tra fattispecie omogenee.



Avuto riguardo al tenore della sentenza n. 143/2014 appare doversi escludere la possibilità di estendere in via interpretativa il portato demolitorio della stessa rispetto ad altri disastri colposi, quale il crollo oggetto del presente procedimento.

Nondimeno, il percorso argomentativo svolto nella citata sentenza corrobora l'ipotesi della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta, posto che, pur essendo previsti nella specie, diversamente rispetto alla fattispecie oggetto della richiamata sentenza — che prevedeva termini di prescrizione più lunghi per l'ipotesi colposa rispetto a quella dolosa —, termini di prescrizione identici per la fattispecie dolosa e per la corrispondente ipotesi colposa, appare comunque scardinata la scala della complessiva gravità delle due fattispecie criminose.

4. In ordine alla rilevanza della questione si osserva che essendo il reato stato commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, in data 30 marzo 2009 (si richiama la modifica del capo d'imputazione effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 20 gennaio 2014), nell'ipotesi in cui la disposizione dell'art. 157, comma 6, codice penale, nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di crollo colposo, fosse dichiarata incostituzionale, il reato di cui all'art. 449 in relazione all'art. 434, comma 2, codice penale contestato agli imputati si sarebbe prescritto in data 30 settembre 2016 per decorrenza del termine massimo di 7 anni e mezzo. Diversamente, qualora fosse respinta la questione di legittimità costituzionale proposta, il reato in questione non sarebbe ad oggi prescritto ma si prescriverebbe in data 30 marzo 2024 (quindici anni dalla data del fatto).

5. Infine, non ignora il Tribunale che con ordinanza in data 22 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 22 marzo 2016, il Tribunale di Torino, Sezione Quarta Penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale analoga alla presente relativamente al termine di prescrizione del reato di crollo colposo.

Nondimeno appare opportuno sottoporre alla Corte costituzionale le argomentazioni ulteriori svolte con la presente ordinanza anche al fine di evitare l'ulteriore decorso dei termini di prescrizione del reato nell'ipotesi in cui la questione oggi sollevata non venisse accolta.

Si rimettono pertanto gli atti alla Corte costituzionale perché la presente questione sia decisa unitamente a quella già sollevata con la citata ordinanza del Tribunale di Torino del 22 giugno 2015.

P.Q.M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione relativa alla conformità a Costituzione dell'art. 157, comma 6, codice penale, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo (art. 449 in riferimento all'art. 434, codice penale) è raddoppiato;

b) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

c) sospende il giudizio in corso;

d) dispone la notificazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri;

e) dispone la comunicazione della presente ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento;

f) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 7 novembre 2016

Il Giudice: ALOJ



N. 104

Ordinanza dell'8 febbraio 2017 del Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di M. A.

Misure cautelari - Misure cautelari disposte dal giudice incompetente - Ordinanza emessa dal giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. - Motivazione per relationem al precedente titolo cautelare - Interpretazione della Corte di cassazione - Possibilità per il giudice competente di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo.

– Codice di procedura penale, artt. 27 e 292, comma 2, lett. c).

TRIBUNALE DI BRESCIA

TERZA SEZIONE PENALE E DEL RIESAME

Composto dai signori:

dott. Michele Mocchiola, Presidente;

dott. Andrea Guerrierio, giudice relatore;

dott. Alessandra Di Fazio, giudice,

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame pervenuta in data 7 luglio 2016 dalla difesa di M. A. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo del 25 giugno 2016 (depositata il 30 giugno 2016) di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per delitti di furto aggravato in abitazione, possesso di segni distintivi contraffatti ed associazione per delinquere;

Pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, IV sez., 29 novembre 2016, n. 55272;

premesso che gli atti sono pervenuti a questo Ufficio in data 19 gennaio 2017 sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 31 gennaio 2017,

OSSERVA

Con ordinanza 25 giugno 2016 (depositata il 30 giugno 2016), il giudice per le indagini preliminari di Bergamo, in rinnovazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Pavia dell'8 giugno 2016 (dichiaratosi incompetente per alcuni delitti contestati), applicava a M. la massima misura cautelare ritenendolo gravemente indiziato di plurimi delitti contro il patrimonio commessi in concorso con D. A., S. G. e C. A., nei giorni 21 e 22 ottobre 2015 nelle province di Bergamo, Cremona e Brescia (capi B43, C6, D11, E11, E12, E13, I1, I2, G1 - rectius H1, G2, rectius H2) e del delitto di associazione per delinquere (capo A).

Stimava sussistente il pericolo di reiterazione di condotte analoghe.


In relazione a tutti i delitti di cui sopra, i tre coindagati di M. D., S. e C. — venivano fermati giorno 22 ottobre 2015 a bordo dell'autovettura e nei pressi dell'abitazione di D. venendo ritrovati in possesso di parte della refurtiva denunciata dalle persone offese; in quell'occasione un quarto uomo, poi identificato dalla p.g. in M. A., riusciva a scappare.

Con ordinanza 12 luglio 2016 questo Tribunale, adito in sede di riesame annullava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo ritenendo l'ordinanza viziata da mancanza di autonoma valutazione.

In particolare si evidenziava come il giudice per le indagini preliminari orobico — giudice naturale poiché territorialmente competente — avesse replicato in toto la motivazione del giudice per le indagini preliminari pavese, senza che fossero aggiunte valutazioni autonome.

Con sentenza n. 55272/2016, la quarta sezione della Corte di cassazione annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame.

La Corte premetteva che l'introduzione del concetto di autonoma valutazione (introdotto dalla legge n. 47/2015) non veniva ad aggiungere un nuovo requisito a quelli preesistenti e fissati nell'art. 292 codice di procedura penale, ma



si limitava a confermare l'orientamento consolidato di legittimità secondo cui è comunque necessario che il provvedimento cautelare abbia i fondamentali contenuti informativi e dimostri «l'effettiva valutazione da parte del giudicante e, quindi, il reale esercizio della giurisdizione».

La sentenza precisava quindi come, in caso di rinnovazione dell'ordinanza ex art. 27 codice di procedura penale, il giudice competente può «motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo; nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare *per relationem* con riferimento all'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente [...] e ciò sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice incompetente, sia in funzione della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero».

Concludeva, citando giurisprudenza analoga e ritenendo pertanto non affetto da nullità «il provvedimento che riproduce sostanzialmente l'ordinanza emessa dal giudice territorialmente incompetente, qualora la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'*iter* logico seguito per pervenire alla decisione adottata».

Pertanto annullava l'ordinanza di questo Tribunale e rinviava per nuovo esame della vicenda cautelare.

Ad abundantiam va notato come la sentenza in argomento venga a collocarsi in un solco di pronunce di legittimità con contenuti del tutto analoghi, di talché può altresì affermarsi che la stessa sia parte del c.d. diritto vivente; ed invero la Corte di cassazione, anche a seguito della novella legislativa n. 47/2015, ha più volte affermato la praticabilità, nei casi di ordinanze pronunciate in rinnovazione ex art. 27 codice di procedura penale, per il giudice naturale (ossia per il giudice competente) di «motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo» (Cass., II, 2 febbraio 2016, n. 11460; analogamente, *ante* riforma, Cassazione, III, 29 gennaio 2015, n. 20568 e Cassazione, II, 28 gennaio 2015, n. 6358).

All'odierna udienza camerale, regolarmente instaurato il contraddittorio, il difensore di M. chiedeva annullamento della misura per difetto dei gravi indizi.

Ritiene il Collegio che il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, principio chiaramente vincolante per questo Tribunale in sede di rinvio (ex art. 627 c.p.p.), contrasti con plurimi articoli della Carta costituzionale, motivo per cui — sussistendo i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione — il procedimento cautelare viene sospeso con rimessione degli atti alla Consulta.


Il principio formulato nella sentenza della Corte di legittimità interviene in una vicenda particolare, ossia a seguito dell'ordinanza con cui questo Tribunale aveva annullato — ex articoli 292, 309 codice di procedura penale — l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo di applicazione della misura cautelare massima a M. A. L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo, nello specifico, aveva «rinnovato» l'analoga ordinanza cautelare pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di Pavia nei venti giorni antecedenti, provvedimento — quest'ultimo — che si concludeva con dichiarazione di incompetenza per territorio in favore dell'a.g. bergamasca e che, pertanto, presentava efficacia interinale e limitata (venti giorni, secondo quanto indicato dall'art. 27 c.p.p.).

La Corte, richiamando un'interpretazione di legittimità pressoché consolidata, ha premesso come le modifiche introdotte con la legge n. 47/2015 non hanno carattere innovativo ma confermativo di un orientamento maggioritario secondo cui il Tribunale del riesame «non può mai — nonostante i propri poteri di integrazione — completare quella ordinanza di custodia cautelare la cui motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una attività di “autonoma valutazione”».

Tale principio (condiviso da questo Collegio) è stato, poi, declinato con specifico riferimento alla vicenda che qui occupa affermandosi, in maniera nitida e non equivoca, il seguente — ulteriore — principio di diritto: «non è affetto da nullità il provvedimento che riproduce sostanzialmente l'ordinanza emessa dal giudice territorialmente incompetente, qualora la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'*iter* logico seguito per pervenire alla decisione adottata».

Il concetto è poi peraltro spiegato affermando che il giudice competente può «motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo; nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare *per relationem* con riferimento all'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente [...] e ciò sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice incompetente, sia in funzione della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero».

Ebbene reputa il Collegio che il principio di diritto così sopra definito contrasti con gli articoli 13, comma secondo e 111, comma quarto, Cost., nonché con l'art. 25, comma primo, Cost.



Rilevanza della questione.

Preliminarmente occorre precisare i termini della rilevanza della questione proposta.

Sotto un primo profilo — di carattere generale — risulta pacifica la possibilità, da parte del Tribunale del riesame, in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento, di sollevare incidente costituzionale rispetto al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza stessa (sul punto possono richiamarsi le stesse sentenze della Corte costituzionale, n. 150/1993, n. 305/2008, n. 204/2012, n. 293/2013, n. 270/2014).

Nel caso particolare che qui occupa il principio elaborato dalla Suprema Corte secondo cui «non è affetto da nullità il provvedimento che riproduce sostanzialmente l'ordinanza emessa dal giudice territorialmente incompetente, qualora la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'*iter* logico seguito per pervenire alla decisione adottata», vincola questo Collegio in sede di rinvio nell'analisi dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo circa il requisito dell'autonoma valutazione in punto di esigenze di cautelari.

Dev'essere infatti rilevato come la Suprema Corte, dopo avere elaborato il principio di diritto di cui sopra, ha circoscritto il suo esame esclusivamente sulla motivazione del giudice per le indagini preliminari afferente i gravi indizi di colpevolezza evidenziando, nei merito, come in quel provvedimento fossero stati aggiunti alcuni elementi di fatto ulteriori rispetto all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Pavia la cui motivazione era contestualmente richiamata (1).

E, sebbene questo Collegio avesse ravvisato (nell'ordinanza annullata) una criticità motivazionale identica anche con riguardo alle esigenze cautelari, la Corte di legittimità non ha approfondito, nel merito della questione preliminare di nullità del titolo cautelare, l'analisi dell'ordinanza in punto di motivazione sulle esigenze cautelari, anch'esse ricalcate dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari pavese, sicché è tuttora aperto, in fatto, il profilo della presenza o meno del requisito dell'autonoma valutazione sul ritenuto pericolo di recidiva.

Nondimeno è pacifico che il principio di diritto affermato vincola l'analisi che questo Tribunale deve(2) ancora condurre, nel merito, con riguardo alla presenza di una autonoma valutazione sulle specifiche esigenze cautelari che hanno giustificano in concreto la misura disposta.

Ed infatti il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte coinvolge per intero l'interpretazione del requisito dell'autonoma valutazione e connessa causa di nullità di cui all'art. 292, comma II, lettera c) codice di procedura penale ciò che rende vincolante quel principio anche nella valutazione delle esigenze cautelari.

In definitiva, il giudizio di costituzionalità attivato non si sovrappone ad un giudizio di merito già risolto dalla sentenza di annullamento — sebbene sulle sole questioni preliminari di nullità del titolo cautelare — in quanto è ancora sub iudice la questione in fatto di un'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari delle esigenze cautelari, questione estranea alla valutazione di legittimità (ma non estranea al principio di diritto affermato) e, quindi, oggetto di doveroso esame per il giudice di rinvio nei termini vincolanti suddetti.

E nel caso specifico la rilevanza della questione è ancora di più evidente atteso che l'ordinanza impugnata argomenta sulle esigenze cautelari con esclusivo rinvio al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, e, applicando il principio della Suprema Corte, tale per cui non vi è alcuna nullità dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che — in sede di rinnovazione — rinvia integralmente all'ordinanza del giudice incompetente su tutti i presupposti della misura cautelare, la conclusione necessitata è di validità del provvedimento.

Ecco, quindi, che, dovendo applicare quel principio di diritto sul tema delle esigenze cautelari, di fronte al sospetto di incostituzionalità del principio medesimo, soltanto la proposizione della questione incidentale consente di rimuoverlo, onde consentire detto ulteriore vaglio secondo un parametro maggiormente conforme al dettato costituzionale.

E non vale in senso contrario, sulla rilevanza della questione, la vicenda già sottoposta allo scrutinio della Consulta (sentenza n. 270/2014), atteso che nel caso in oggetto l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione riguarda una norma che, per le ragioni appena sopra esplicitate, deve ancora trovare applicazione seppure limitatamente alla motivazione adottata in tema di esigenze cautelari.

Da ultimo, vale il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale di accoglimento della questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Cassazione (n. 293/9013). In quella sede la Corte costituzionale ha accolto la prospettazione del Tribunale bolognese, il quale aveva evidenziato come ove si fosse attenuto al principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte — non sarebbe stata possibile l'applicazione

(1) Come tuttavia può rilevarsi dagli elementi di fatto indicati dalla Cassazione quali indicativi di un ulteriore vaglio critico da parte del giudice per le indagini preliminari di Bergamo, si tratta di elementi fattuali pertinenti alla sola valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.), mentre nessuna menzione di eventuali elementi di fatto, né tantomeno di valutazioni aggiuntive, è indicata con specifico riferimento alla parte dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo che esamina la sussistenza delle esigenze di cautela (art. 974 c.p.p.).

(2) Ai sensi degli articoli 292, comma II, lettera c, e art. 309, comma IX, codice di procedura penale come novellati dalla legge n. 47/2015.



cazione della norma interpretata (ossia l'art. 997, comma III, c.p.p.), ed aveva per questa ragione richiesto l'intervento del Giudice delle leggi proprio al fine di applicare la norma di legge in un'interpretazione diversa da quella vincolante della Corte di legittimità.

Anche oggi, infatti, la lettura del requisito dell'autonoma valutazione di cui agli articoli 27 e 292 comma II lettera c) codice di procedura penale, come disposta dalla Corte di cassazione nell'ambito di un provvedimento cautelare di rinnovo da parte del giudice per le indagini preliminari competente, preclude a questo Tribunale l'applicazione di quella norma nella portata che sola, ad avviso dell'organo giurisdizionale remittente, la rende conforme alla Costituzione.

Non manifesta infondatezza della questione.

A giudizio di questo Tribunale, il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte contrasta con plurime disposizioni di legge costituzionale.

Conviene, per comodità espositiva, ribadire il principio come definito: «non è affetto da nullità il provvedimento che riproduce sostanzialmente l'ordinanza emessa dal giudice territorialmente incompetente, qualora la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata»; ed ancora, il giudice competente può «motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo» (sentenza, p. 3, 4).

Criticità con riguardo all'art. 13, comma II Cost. (riserva di legge).

La Corte di cassazione ha interpretato gli articoli 27 e 292 codice di procedura penale nel senso che è soddisfatto il requisito normativo dell'autonoma valutazione anche quando il giudice competente motiva il proprio provvedimento cautelare riproducendo l'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente.


Orbene, la libertà personale, diritto inviolabile dell'individuo, usufruisce di una duplice garanzia costituzionale attraverso l'art. 13, comma II: la riserva — assoluta — di legge e la riserva di giurisdizione. In particolare la prima garanzia, disponendo che qualsivoglia forma di restrizione della libertà personale è possibile nei soli casi e modi previsti dalla legge, riserva al legislatore ordinario la disciplina di quelle restrizioni, ovverosia la tipizzazione dei casi e modi in cui la restrizione della libertà personale può essere disposta. Ma questo rinvio alla legge non può tradursi, a sua volta, in un ulteriore rinvio da parte della legge stessa alla piena discrezionalità del giudice che l'applica, richiedendosi invece una previsione normativa idonea ad ancorare a criteri obiettivamente riconoscibili la restrizione della libertà personale. (Corte cost. 27 giugno - 9 luglio 1996, n. 238, a proposito dell'illegittimità costituzionale dell'art. 224 comma 2 codice di procedura penale per violazione della riserva di legge sui provvedimenti adottabili dal giudice in punto di prelievo ematico).

L'eventuale genericità della norma, che sola può indicare i casi e modi di restrizione così circoscrivendo la relativa discrezionalità del giudice nell'applicazione della norma medesima, si risolve, perciò, in un contrasto con la garanzia della norma costituzionale perché delega ad organi diversi ciò che la Costituzione riserva in via esclusiva al legislatore.

Orbene, la legge ordinaria che disciplina i casi e modi di privazione della libertà personale risulta dagli articoli 273, 274 e 292 codice di procedura penale, con le modifiche apportate dalla più recente legge n. 47/2015.

In particolare, gli articoli 273 e 274 (estranei alla presente questione) indicano i casi (cioè i presupposti) in presenza dei quali è possibile l'adozione di ordinanze applicative di misure cautelari: i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (secondo ovviamente l'ermeneutica della giurisprudenza formatasi al riguardo); l'art. 292, comma II, lettera c) codice di procedura penale disciplina, invece, il modo (cioè la modalità) attraverso cui legittimamente può restringersi la libertà personale: un atto giurisdizionale avente il peculiare contenuto descritto nello stesso art. 292 codice di procedura penale e la cui mancanza determina la nullità del provvedimento (L'ordinanza ... contiene ... l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi ...). In altri termini, l'unico modo attraverso cui può legittimamente limitarsi la libertà personale, alla stregua della legge ordinaria, è un atto del giudice (ordinanza che dispone la misura cautelare) avente per contenuto l'esposizione dei presupposti normativi (gravi indizi ed esigenze, a loro volta supportati dagli elementi di fatto) e la valutazione autonoma dei menzionati presupposti (e consequenzialmente degli elementi di fatto per mezzo dei quali sono tratti quei presupposti di legge). E non è certo in dubbio che il medesimo modo è richiesto dal legislatore ordinario per le ordinanze adottate in sede di rinnovazione da giudice dichiaratosi incompetente, stante l'esplicito rinvio all'art. 292 da parte dell'art. 27 che disciplina il caso di specie.

La disposizione legislativa oggi vigente ha perciò rimodellato i modi normativi di attuazione dell'art. 13 comma II Costituzione, imponendo quale necessario contenuto del provvedimento di libertà una esposizione ed un'autonoma valutazione, quest'ultima in relazione proprio ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari. In definitiva, non è più sufficiente l'esposizione dei presupposti legittimanti la misura cautelare ex articoli 273 e 274 codice di procedura penale, ma occorre che detta esposizione sia autonoma.



Ebbene, con precipuo riguardo all'autonoma valutazione la norma di legge si è, però, rivelata, assai generica e perciò in contrasto con la riserva di legge ex art. 13, comma II Cost., dopo l'enunciazione del principio di diritto vincolante di cui alla sentenza di annullamento della Suprema Corte nell'ambito del provvedimento di rinnovo ex art. 27 codice di procedura penale.

Invero, la portata della norma, siccome individuata dal giudice di legittimità, è di una tale ampiezza applicativa da risolversi in una delega all'interprete nella tipizzazione dei modi di restrizione che, diversamente, possono provenire soltanto dal legislatore ordinario.

La Corte di cassazione, statuendo che è rispettato il modo in esame anche a fronte di un'esposizione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari integralmente riproduttiva dell'esposizione di quei medesimi elementi di cui ad altro provvedimento cautelare e assunto da giudice incompetente, ha esteso il significato di autonoma valutazione ad ogni possibile modo di esposizione dei presupposti della misura, ivi compreso quello di assumere come propria la valutazione in realtà effettuata da altro organo giurisdizionale.

L'interpretazione vincolante della sentenza di annullamento, cristallizzata nel principio di diritto, ha allargato il concetto di autonoma valutazione alle ipotesi estreme di una valutazione non propria dell'autore del provvedimento cautelare ed appartenente ad altro giudice, così disvelando l'accentuata genericità del dato normativo e l'impossibilità di dedurre da quel dato i modi richiesti dalla legge che possono — essi soltanto — legittimare, alla stregua della norma costituzionale dell'art. 13 comma II, la restrizione della libertà personale.

Il principio di diritto in oggetto, nell'interpretazione vincolante degli articoli 27 e 292 comma II lettera c) codice di procedura penale quanto al requisito dell'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari nei rapporti tra giudice dichiaratosi incompetente e giudice competente, è perciò in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 13, comma II Cost., laddove consente al giudice competente, in difetto di specifica determinazione del modo in cui può essere soddisfatta l'autonoma valutazione, di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal giudice *a quo* su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo.

Criticità con riguardo agli articoli 13, comma II e III, comma VI, Cost. (obbligo di motivazione).

L'art. 13 comma II consente, come noto, che la libertà personale — diritto inviolabile dell'individuo — sia limitata solo «per atto motivato dell'autorità giudiziaria», atto che la legislazione ordinaria riserva ad un organo giurisdizionale — riserva di giurisdizione (ad eccezione dei provvedimenti pre-cautelari, quali l'arresto e il fermo, comunque soggetti a convalida da parte del giudice e la cui ammissibilità è prevista dalla stessa Costituzione — art. 13 comma III).

L'art. 111 comma VI, dal canto suo, rimarca il concetto stabilendo che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

Risulta, allora, manifesta l'importanza dell'obbligo di motivazione specie quando il provvedimento cautelare coercitivo — emesso ancor prima del pronunciamento definitivo sulla responsabilità personale dell'imputato e, quindi, in deroga al principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma II, Cost. — sottopone l'indagato *in vinculis*, in attesa proprio di quel giudizio definitivo(3).

Riassumendo, da un lato la Costituzione riserva alla legge di predeterminare le condizioni legittimanti la limitazione della libertà personale e attribuisce all'autorità giudiziaria di verificare la sussistenza di quelle condizioni; dall'altro lato, l'autorità giudiziaria, adottando il provvedimento restrittivo, ha l'obbligo di manifestare con la motivazione i risultati di quella verifica. La motivazione di un atto giurisdizionale, infatti, esplicita il percorso argomentativo, logico e giuridico, attraverso cui l'organo giudicante a ciò deputato (competente) giustifica, alla stregua degli stretti parametri normativi, il provvedimento restrittivo della libertà personale dell'indagato.

(3) Sul punto meritano di essere riportate le affermazioni contenute nell'opinione espressa dal Giudice Wojtyczek, nella causa Schipani c. Italia (Corte europea, IV sez., 21 luglio 2015, Schipani ed altri contro Italia, n. ricorso 38569/09): «A mio avviso, il parametro principale di cui occorre tener conto applicando l'obbligo di motivare le decisioni giudiziarie è la gravità dell'ingerenza nella sfera dei diritti umani. È evidente che anche altri fattori entrano in conto, come il carattere incidentale o principale della questione esaminata o l'urgenza di statuire. Tuttavia, la qualità della motivazione deve essere modulata in funzione della gravità dell'ingerenza nella sfera dei diritti dell'uomo. Più questa ingerenza è marcata, più la motivazione della decisione giudiziaria deve essere dettagliata e sostenuta da argomenti forti. Ora, io noto che l'ampiezza del margine di azione che la Corte lascia agli Stati in materia di motivazione delle decisioni giudiziarie non è sempre adeguato alla gravità dell'ingerenza nella sfera dei diritti umani, soprattutto se tale ingerenza è di natura penale. In questo contesto, è possibile legittimamente porsi la questione della coerenza e della forza persuasiva della giurisprudenza sviluppata dalla Corte. L'approccio adottato necessita dunque di essere ripensato e rivisto. Occorre qui sottolineare che l'obbligo di motivare le decisioni giudiziarie può anche discendere da altre disposizioni materiali della Convenzione. Secondo la giurisprudenza della Corte, una ingerenza delle autorità nazionali nelle libertà tutelate dalla Convenzione deve essere giustificata da motivi pertinenti e sufficienti (si veda ad esempio *Morice c. Francia*, § 144). Se l'ingerenza assume la forma di una decisione giudiziaria, ne discende che il giudice che emette questa decisione deve fornire dei motivi pertinenti e sufficienti».



E gli articoli 13 comma. II e 111 comma VI della Costituzione, delineando uno specifico sistema di garanzie quanto alla libertà personale, richiedono una motivazione del provvedimento cautelare appropriata e adeguata alla finalità di garanzia, in vista del contemperamento di opposti interessi, entrambi tutelati dalla Costituzione: la libertà personale individuale e l'amministrazione della giustizia (prevenzione e repressione dei reati).

Infatti, l'equivalenza degli interessi in gioco sul piano costituzionale ha comportato da un lato il possibile sacrificio del diritto alla libertà personale, dall'altro l'approntamento di plurime garanzie, dalla riserva di legge alla riserva di giurisdizione, alla rigida scansione temporale per i provvedimenti pre-cautelari della p.g., fino all'obbligo di motivazione, onde evitare ogni possibile forma di abuso o arbitrio, ed ecco perché la motivazione, per assolvere la suddetta funzione, deve essere adeguata, specifica, puntuale affinché vi sia la concreta dimostrazione che il giudice ha correttamente esercitato il potere che gli è attribuito (in questi termini sono le pronunce della Corte costituzionale a proposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche: tra le altre, 34/1973, 366/1991).

In definitiva, il provvedimento limitativo della libertà personale può essere adottato esclusivamente dall'autorità giudiziaria e deve essere motivato nei termini anzidetti, perché sia soddisfatta la garanzia circa la verifica della presenza delle condizioni di legge che legittimano quella restrizione e il provvisorio sacrificio della libertà personale.

Orbene, tutto questo premesso, l'interpretazione degli articoli 27 e 292 codice di procedura penale tale per cui è soddisfatto l'obbligo di motivazione anche se l'ordinanza cautelare rinvia in modo integrale ed esclusivo ad una fonte terza (quand'anche appartenente al medesimo potere giudiziario), e, quindi, ad una fonte diversa rispetto all'autorità investita del potere di adottare quel provvedimento, è in contrasto proprio con le norme degli articoli 13, comma II e 111, comma VI Cost.

Infatti, al sistema normativa costituzionale risultante dagli articoli 13 comma II e 111 comma VI, come sopra ricomposto, consegue, inevitabilmente, l'inscindibile corrispondenza tra l'autorità giudiziaria che adotta l'atto e l'autorità giudiziaria cui incombe l'obbligo di motivazione, nel senso che non può ritenersi ammissibile che il giudice autore del provvedimento cautelare abdichi interamente al suo obbligo, rinviando *sic et simpliciter* ad atti assunti da giudici diversi. In siffatti casi il giudice non assolverebbe alla funzione di garanzia che gli è attribuita dalla Costituzione attraverso la ricordata riserva di giurisdizione unitamente all'obbligo di motivazione.

In termini più precisi, in un sistema costituzionale che garantisce la libertà personale attraverso il meccanismo congiunto della riserva di giurisdizione e dell'obbligo di motivazione, il doveroso compito di motivare, cioè di esplicitare l'esito della verifica dei casi normativi legittimanti la restrizione secondo le modalità (i modi) individuate dalla Costituzione e, poi, dalla legge ordinaria (nello specifico, attraverso la motivazione, ovvero sia un percorso logico-giuridico adeguato, specifico e puntuale), non può che ricadere sul giudice che assume l'atto restrittivo, essendo proprio questi il giudice che verifica la presenza dei presupposti per emettere quel provvedimento, ed esternandosi la suddetta verifica con la modalità assunta.


E la specificazione normativa tale per cui l'ordinanza cautelare deve contenere l'autonoma valutazione rimarca ulteriormente il principio costituzionale della corrispondenza tra l'atto e il suo autore.

Ebbene, l'art. 292 comma 2 lettera c) codice di procedura penale statuisce che L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene ... l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza ...; e non è in dubbio che l'ordinanza cautelare assunta dal giudice competente nel termine perentorio di legge deve avere questo stesso contenuto, stante l'esplicito rinvio all'art. 292 da parte dell'art. 27 che disciplina il caso di specie, cioè quello dell'ordinanza adottata in rinnovazione del provvedimento interinale del giudice incompetente.

La disposizione di legge, specificando il contenuto del provvedimento restrittivo, per un verso realizza la riserva di legge costituzionale indicando le modalità per mezzo delle quali il giudice può limitare l'altrui libertà personale, per altro verso dà corpo all'obbligo costituzionale di motivazione degli atti giurisdizionali, imponendo in termini stringenti (sanzione di nullità) l'esplicitazione del percorso argomentativo.

L'art. 292 codice di procedura penale richiede, infatti, che il provvedimento cautelare esamini gli elementi di fatto, li qualifichi a termini di gravi indizi ed esigenze cautelari spiegando, altresì, le ragioni di questa qualificazione, e giustifichi, alla stregua dei presupposti di legge, la limitazione della libertà personale.

Tutto questo premesso, il sospetto di incostituzionalità origina innanzitutto dalla circostanza che una siffatta motivazione (cioè che rinvia in modo integrale ed esclusivo al contenuto dell'atto di un diverso giudice) non esplicita quel percorso argomentativo adeguato, specifico e puntuale, necessario a fini di verifica dei presupposti normativi essenziali per la restrizione personale; in tali casi l'obbligo costituzionale si risolve in uno sterile formalismo che depriva la funzione giurisdizionale del proprio ruolo di garanzia come in precedenza descritto.



Inoltre, la medesima motivazione *per relationem* (nei termini di cui al caso di specie), escludendo l'originalità del percorso argomentativo del titolare del potere cautelare in quanto autorizza quest'ultimo a delegare a terzi l'adempimento dell'obbligo, scinde il nesso indissolubile tra autore dell'atto e autore della motivazione, infrangendo la doppia garanzia della riserva di giurisdizione e dell'obbligo di motivazione, in precedenza trattata.

In conclusione, la norma, nell'interpretazione della Corte di cassazione, è in contrasto con gli articoli 13 comma II e 111 comma VI della Costituzione nella parte in cui consente al giudice competente di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal giudice *a quo* su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, e in questi termini va proposto incidente di costituzionalità.

Criticità con riferimento agli articoli 25, comma I e 111, comma VI, Cost.

Proprio sulla scorta di quanto sopra affermato, l'onere motivazionale dev'essere strettamente connesso all'autorità cui tale onere è riservato, autorità che non è, indistintamente, l'autorità giudiziaria o, più limitatamente, quella giurisdizionale, bensì lo specifico giudice investito per legge della vicenda, il giudice precostituito per legge che deve occuparsi della richiesta di limitazione della libertà personale in quanto competente per funzioni, materia e territorio.

Ed allora il principio di diritto enucleato dalla sentenza di annullamento contrasta anche con il combinato disposto degli art. 25, comma I e 111, comma VI, Cost., laddove consente al giudice naturale (ossia quello competente per territorio) di declinare il proprio obbligo motivazionale e di limitarsi a riprodurre la motivazione adottata dal giudice incompetente senza aggiungere valutazioni autonome ed integrative.

La lesione dell'art. 25 Cost. è tanto più evidente ove si consideri che la stessa sentenza di annullamento sollecita il Tribunale del riesame a svolgere il nuovo esame «tenuto conto della motivazione del primo giudice», ossia di quello incompetente e non, quindi, di quello naturale.

Tuttavia, ritenere legittima la motivazione del giudice naturale che riproduce integralmente la valutazione propria del primo giudice, comporta la perdita, per il giudice naturale, dei contenuti essenziali della sua funzione di garanzia, allorché il suo compito è ridotto alla trasposizione delle valutazioni e conclusioni raggiunte da un organo, pur sempre giurisdizionale, ma non competente. Al riguardo va sottolineato che la stessa legge ordinaria, proprio in conformità al dettato costituzionale dell'art. 25, attribuisce sì un potere cautelare al giudice incompetente, ma più circoscritto di quello assegnato al giudice competente (giudice naturale), sia perché impone di valutare, oltre i tradizionali presupposti legittimanti la restrizione, l'urgenza di soddisfare le esigenze cautelari; sia — soprattutto — perché l'esercizio di quel potere ha un'efficacia temporale molto ridotta (venti giorni) in attesa del pronunciamento del solo giudice legittimato, quello ritenuto competente.

Ecco, quindi, che l'interpretazione della Corte di legittimità rende irrilevante il principio di cui agli articoli 25, comma I e 111, comma VI Cost., dal momento che l'osservanza del principio costituzionale sarebbe meramente formale a fronte di un obbligo adempiuto integralmente da un giudice non più titolare del potere di verifica della legittimità della limitazione della libertà personale.

Pertanto il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte è in contrasto con gli articoli 25 comma I e 111 comma VI Cost. nella parte in cui consente al giudice naturale (il giudice competente) di motivare l'ordinanza di rinnovo ex art. 27 codice di procedura penale con integrale riferimento al contenuto dell'ordinanza adottata dal giudice incompetente.


In questi termini va perciò proposto incidente di costituzionalità.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, risulta rilevante e non manifestamente infondata — con riguardo agli articoli 13, comma II, 25, comma I, e 111, comma VI, Cost. — la questione di legittimità costituzionale degli articoli 27, 292, comma II, lettera c, codice di procedura penale, nell'interpretazione fornita da Cassazione, IV, 29 novembre 2016, n. 55272, secondo cui l'art. 27 codice di procedura penale consente al giudice competente di «motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo».

Va dunque disposta la sospensione della presente procedura e la rimessione della questione alla Corte costituzionale per la sua decisione ai sensi degli articoli 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispone, a cura della cancelleria, che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero e alle altre parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone che la presente ordinanza sia altresì comunicata al presidente della Camera dei deputati e al presidente del Senato della Repubblica.



P.Q.M.

pronunciando in sede di rinvio sulla richiesta di riesame proposta dalla difesa di M. A. avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo del 25 giugno 2016 (depositata il 30 giugno 2016) di applicazione della custodia cautelare in carcere per delitti contro il patrimonio e delitto di associazione per delinquere;

Visti gli articoli 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara rilevante e non manifestamente infondata — con riguardo agli articoli 13, comma II, 25, comma I, e III, comma VI, Cost. — la questione di legittimità costituzionale riguardo agli articoli 27, 992, comma II, lettera c, codice di procedura penale, nella parte in cui consente al giudice competente di «motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo».

Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale.

Dispone, a cura della cancelleria, che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero e alle altre parti.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della Camera dei deputati e al presidente del Senato della Repubblica.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Brescia in data 8 febbraio 2017

Il Presidente estensore: MOCCIOLA

Il giudice estensore: GUERRERIO

17C00160

N. 105

Ordinanza del 21 aprile 2017 del Tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di D. N.

Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Cause di non punibilità - Previsione della non punibilità per fatti commessi a danno dei congiunti - Mancata previsione della non punibilità anche dei fatti commessi in danno di un convivente *more uxorio*.

– Codice penale, art. 649, primo comma.


IL TRIBUNALE DI MATERA

In composizione monocratica, ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, articoli 134 Costituzione e 23, comma 2° legge 11 marzo 1953 n. 87.

Il Giudice dott. Giuseppe Di Giuseppe - G.O.T.

Visti gli atti del procedimento penale n. 659/15 R.G.T. - n. 1611/14 R.G.N.R., pendente in fase dibattimentale dinanzi a questo Giudice monocratico a carico di D. N. (nato a ... il ..., residente in ... alla contrada ... S.S. ..., elettivamente domiciliato presso lo studio legale del proprio difensore di fiducia avv. Vincenzo Ditaranto del foro di Matera) imputato del reato previsto e punito dall'art. 646 codice penale» perché al fine di procurarsi un profitto, avendo il possesso di indumenti, effetti personali e documenti dell'ex convivente C. D. e del loro figlio D. R., se ne appropriava rifiutandone la restituzione. In ..., il ...», come enunciato in fatto nell'unico capo di imputazione affidato al decreto di citazione a giudizio immediato emesso a seguito di interposta opposizione a decreto penale di condanna, introduttivo del presente giudizio e costituente li libello accusatorio oggetto di cognizione e di prudente deliberazione scrutinatoria del decidente;

Rilevato che alla decorsa udienza dibattimentale tenutasi il di 31 marzo 2017, dichiarata chiusa l'istruttoria e procedutosi alla discussione delle parti, all'esito, questo magistrato ha, tuttavia, ritenuto di sospendere la deliberazione e



di non pronunciare sentenza, riservandosi, piuttosto, di valutare approfonditamente, *medio tempore*, il promuovimento, di ufficio, di un incidente di costituzionalità dell'art. 649 codice penale, la cui applicazione nel *casus* in esame è stata, *inter alia*, espressamente invocata dalla difesa dell'imputato D. N. censurandosi la medesima norma di diritto sostanziale penale nella parte in cui, in contrasto con i principi fondamentali sanciti dagli articoli 3 comma I e 24 della Costituzione, nel proprio attuale e letterale tenore precettivo, sebbene, di recente rivisitato e novellato in forza dell'art. 1 comma 1° lettere *c)* e *d)* decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 6 in attuazione e per il coordinamento con la disciplina portata dalla legge 20 maggio 2016 n. 76, non stabilisca, *ipso iure*, la non punibilità anche dei fatti criminosi previsti dal titolo XIII del libro II del codice penale commessi in danno di un convivente *more uxorio* [qualifica soggettiva quest'ultima configurantesi nella fattispecie concreta in predicato in capo a C. D., persona offesa dal reato costituitasi parte civile, avuto riguardo all'accertata sua intercorsa relazione personale di convivenza di fatto con l'imputato D. N. e dalla cui unione è nato loro figlio minore D. D. R.];

Osservato in diritto quanto, *infra*, illustrato.

La norma in esame — art. 649 codice penale — notoriamente sancisce la non punibilità in tema di delitti contro il patrimonio di cui al titolo XIII del libro II del codice penale (con la sola esclusione prevista dal terzo comma, delle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 628-629 e 630 codice penale e di ogni altro delitto contro il patrimonio qualora perpetrato con violenza alla persona) commessi in danno di determinati congiunti, in origine, identificantesi con il coniuge non legalmente separato, l'ascendente, il discendente, l'affine in linea retta, l'adottante, l'adottato ovvero il fratello e/o la sorella conviventi con la persona offesa e, dopo recentissimo intervento del legislatore operato in forza del richiamato art. 1 comma 1° lettera *c)* decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 6, anche in riferimento alla «parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» nell'accezione del termine e secondo la disciplina della legge 20 maggio 2016 n. 76, mediante l'introduzione del numero 1-*bis* del comma I dello stesso art. 649 codice penale.

L'originaria ratio *legis* della causa di non punibilità in argomento, secondo la dottrina maggioritaria, si rinviene nell'esigenza di evitare turbamenti nelle relazioni familiari sull'assunto che l'applicazione di una sanzione penale renderebbe irreparabilmente compromessi i rapporti intrafamiliari, così vanificando la riconciliazione del nucleo familiare, inteso e concepito nel rispetto di quanto statuito dall'art. 29 della nostra Carta fondamentale in guisa di «società naturale fondata sul matrimonio».


Ai fini dell'applicabilità dell'esimente in parola e perché si possa dichiarare l'operatività della causa di non punibilità dettata dall'art. 649 codice penale necessita, dunque, in linea generale, ai fini di odierno interesse, che sussista tra il *reo* ed il soggetto passivo un rapporto matrimoniale aventi effetti civili, connotato da un regime di stabilità.

Il nostro legislatore, nel rendersi interprete di un diffuso sentimento sociale e nel prendere atto di un crescente fenomeno del vivere del Paese, nel mutare dei costumi e degli stessi assetti strutturali della cosiddetta «famiglia di fatto», ha inteso, irrazionalmente e/o comunque riduttivamente regolamentare le sale unioni civili tra persone dello stesso sesso ed all'indomani dell'avvento della legge 20 maggio 2016 n. 76 si è «proceduto a coordinare le disposizioni della disciplina delle unioni civili mediante le modificazioni e le integrazioni normative in materia penale di cui al citato decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 6, introducendo il numero 1-*bis* del comma I dell'art. 649 codice penale innanzi richiamato.

Ne discende che, allo stato, l'art. 649 codice penale, nella sua esegesi letterale e nel perimetro rigoroso del precetto rispetto del principio di legalità, inteso anche quale tassatività della fattispecie penale, non sia, pertanto, applicabile con riguardo ai fatti reato contemplati dalla norma commessi in danno di un convivente *more uxorio*.

Chiarito detto preliminare profilo di analisi della questione e prima di passare all'esame del merito della verosimile fondatezza della sollevata censura di costituzionalità del medesimo art. 649 codice penale nei termini e per le ragioni in appresso descritti, appare indispensabile, *ante omnia*, valutare se, come pure argomentato dalla difesa del prevenuto nel corso della sua discussione, sia invocabile, nella specie, l'estensione al convivente *more uxorio* della causa personale di non punibilità in predicato poiché integrante un'estensione analogica in *bonam partem*, in quanto tale non preclusa dal divieto di analogia in materia penale sancito in linea di principio dall'art. 12 delle preleggi, quale applicazione e corollario del basilare principio di legalità statuito dall'art. 25 della Costituzione: invero, aderendo ad una simile posizione ovvero così opinando si determinerebbe *in nuce* una potenziale infondatezza della stessa questione di legittimità costituzionale di cui si disquisisce.

Orbene, lo scrivente magistrato, a giustificazione della mancata condivisione di un simile orientamento, rileva sul tema che il presupposto del procedimento analogico risieda nell'esistenza di una lacuna ovvero di un caso non disciplinato da una norma di diritto sostanziale, considerando ancora che il ricorso all'analogia in materia penale necessita trattarsi di norme non aventi carattere eccezionale nonché, soprattutto, registrarsi una lacuna, nel senso del termine innanzi precisato, «involontaria».



In ragione della tecnica di redazione della norma dettata dall'art. 649 codice penale ed in generale di quelle integranti delle cause di non punibilità, l'applicazione del procedimento analogico, anche se *in bonam partem, strictu sensu*, è preclusa ed ardua dovendosi reputare ogni lacuna come voluta dai legislatori, laddove esse siano e sono operanti unicamente in riferimento alle fattispecie penali espressamente contemplate da ciascuna norma di tal natura ed in presenza dei tassativi presupposti ivi fissati. [n.d.e. sull'argomento vedasi: Cassazione penale, sez. II 13 ottobre 2009 n. 44047, ancora Cessazione penale, sez. V, 21 settembre 2015 n. 28638].

Questo giudice non ignora che la Corte costituzionale, in passato, già più volte investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 codice penale in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ne abbia dichiarato la non fondatezza, richiamando una propria costante giurisprudenza (sentenza n. 352/2000, sentenza n. 8/96, sentenza n. 423/88, ordinanza n. 1122/1988) imperniata sul principale assunto che la convivenza *more uxorio* non fosse sempre e comunque meccanicamente assimilabile a rapporto di coniugio, difettando in essa i caratteri di certezza e di tendenziale stabilità propri di un vincolo matrimoniale, reggendosi, piuttosto, sull'*affectio quotidiana*, liberamente ed in ogni istante revocabile, osservando che l'accertamento in punto di fatto di una convivenza *more uxorio* fosse, di prassi, rimessa alla dichiarazione degli stessi interessati a differenza del riscontro oggettivo promanante in modo incontrovertibile dalle risultanze anagrafiche con riguardo ai distinti rapporti di parentela, affinità, adozione e *coniugio claris verbis* contemplati dal citato art. 649 codice penale.

La valutazione della disposizione codicistica in argomento deve, ad ogni buon conto, essere attuata alla stregua dell'attuale realtà sociale, senza alcun dubbio profondamente mutata rispetto a quella esistente ed esaminata dal legislatore storico, nell'ottica di un'esegesi in sintonia ed al passo con i tempi dello stesso concetto costituzionale di famiglia concepita in guisa di un luogo di sviluppo armonico della persona, fondato ed ispirato da uno stretto e stabile rapporto di solidarietà reciproca.


Una simile rinnovata valutazione della questione, ai fini del qui promuovendo incidente di legittimità costituzionale dell'art. 649 codice penale si impone, ad avviso dello scrivente magistrato, vieppiù all'indomani dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016 n. 76 sulle unioni civili, costituente il complesso portato ed agognato punto di approdo della presa d'atto di un mutato costume sociale e dell'esistenza di nuclei familiari ontologicamente differenti dalla classica famiglia fàndata sul vincolo matrimoniale con effetti civili ma nondimeno connotati, in punto di fatto, da un'*affectio* e da una comunanza di vita e di intenti tra i propri componenti, meritevole, nel rispetto del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, di pari dignità e riconoscimento nonché di adeguata e consona, proporzionale tutela sul piano legislativo ed ordinamentale.

La norma *de qua*, art. 649 del codice penale, atteso il tempo ormai remoto in cui è stata concepita ed emanata non poteva contemplare istituti o situazioni di fatto aventi indubbio rilievo sociale, emersi solo in epoca posteriore, quali la convivenza od unioni civili anche tra persone del medesimo sesso, apparendo allo scrivente giudice irragionevole e discriminatorio non ricomprendere in siffatto assetto e novero di soggetti nei cui confronti operi la stessa causa di non punibilità in disamina anche i partecipi di una convivenza *more uxorio*, ovvero persone di sesso diverso.

Nel suggerito contesto di analisi e di approccio ermeneutico della questione, chi scrive ritiene che vada, *re melius perpensa*, nuovamente considerato anche il segnalato parallelismo della ratio *legis* posta a base dell'art. 649 del codice penale e dell'art. 199, comma terzo, lettera a) codice di procedura penale, evincibile nel comune denominatore della salvaguardia della prevalenza dell'unità della famiglia sulle esigenze di giustizia della collettività, tanto da essersi equiparata al coniuge, ai fini della facoltà di astensione dal deporre, la posizione di «chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso».

È irragionevole, irrazionale e gravemente discriminatorio, anche alla stregua degli effetti giuridici attribuiti dal legislatore alla convivenza di fatto, da ultimo con la più volte cennata legge 20 maggio 2016, n. 76, l'attuale, obsoleto assetto di disciplina tra il trattamento dei reati commessi in danno del coniuge non legalmente separato o di una parte di un'unione di persone dello stesso sesso, non punibili ai sensi dell'art. 649, comma primo del codice penale e quelli, invece, commessi in danno del convivente *more uxorio*, il tutto in evidente contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione ed in violazione del diritto di difesa statuito dall'art. 24 della Costituzione essendo preclusa al reo la fruizione, nelle ipotesi di cui alla medesima norma di diritto penale sostanziale, della speciale causa di non punibilità ivi contemplata apparendo irragionevole il disallineamento della sfera soggettiva e di operatività della norma *de qua*, non derivando, di converso, dall'accoglimento del sollevato incidente di costituzionalità alcun *vulnus* alla protezione della «istituzione familiare» tutelata in via primaria dall'art. 29 della Carta costituzionale e basata, in linea generale, su un'asserita stabilità di rapporti anagraficamente risultanti *erga omnes*.

Nel caso concreto portato alla cognizione di questo magistrato, è emerso, del resto, incontestato il dato fattuale di una convivenza *more uxorio* tra l'imputato e la persona offesa, dalla cui unione è nato, persino, un figlio, a comprova di una pregressa stabilità di rapporti e di una comunanza di vita ed interessi, non suscettibile di affievolimento



od inesistenza di tutela, neppure parziale, anche a preservazione di una possibile riconciliazione delle parti, nel solco e nell'applicazione esegetica evolutiva della cennata ratio *legis* posta a fondamento dell'inserimento dell'art. 649 del codice penale nel codice penale del nostro Paese: su simili premesse e sul piano umano prima ancora che su quello giuridico e del diritto vivente si impone, nella specie, il promuovimento *ex officio* della questione di legittimità costituzionale della medesima norma, perché viziata da arbitrarietà ed illogicità nella mancata estensione del regime di cui alla norma medesima alla situazione di fatto determinata da una convivenza *more uxorio*.

Si noti che nell'ambito del *casus* concreto in esame l'applicazione della norma dettata dall'art. 649 del codice penale nei confronti dell'odierno giudicabile e, dunque, l'operatività della stessa speciale causa di non punibilità sarebbe consentita, in modo del tutto contraddittorio ed irragionevole oltre che discriminatorio, limitatamente al segmento di condotta criminosa di appropriazione indebita contestata in libello accusatorio soltanto in danno ed in riferimento alla posizione del discendente (il figlio minore della coppia D. C.) ma non anche, per le ragioni innanzi diffusamente esplicate, in riferimento alla posizione della convivente di esso imputato e madre del loro figlio riconosciuto dal padre, con indiscussa compromissione del diritto di difesa dell'interessato, *alias* il prevenuto, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 della nostra Carta fondamentale.

Si delineano, consequenzialmente, i presupposti per promuovere, *ex officio*, un doveroso incidente di costituzionalità dell'art. 649, comma primo del codice penale in relazione agli articoli 3, comma primo e 24 della Costituzione laddove la norma della cui costituzionalità si dubita, non stabilisca la non punibilità anche dei fatti criminosi previsti dal titolo XIII del libro II del codice penale commessi in danno di un convivente *more uxorio*.


Considerata la sussistenza ai fini della sollevata questione di legittimità costituzionale della citata norma, della rilevanza della questione medesima perché l'art. 649, comma primo del codice penale costituisce disposizione di applicazione necessaria nel caso in esame almeno in ordine alla posizione del discendente (figlio) dell'imputato, influendo, altresì, sulla sua definizione atteso che l'eventuale sentenza della Consulta di accoglimento della domanda inciderebbe sulle formule di proscioglimento o quanto meno sulla formula del dispositivo della pronuncianda sentenza penale definitiva del primo grado del presente giudizio qualora il libero convincimento del decidente, senza anticipare in questa sede alcun giudizio, in ipotesi si determinasse in direzione dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato D. N. in ordine alla condotta criminosa, sussunta dal P.M. inquirente nel paradigma del delitto previsto e punito dall'art. 646 del codice penale come a lui contestata in editto accusatorio, così da ravvisarsi il relativo presupposto processuale ai fini del sindacato di legittimità della Consulta.

Considerato, altresì, nello specifico, apparire, *in nuce*, anche in riferimento al disposto dell'art. 3 della Carta costituzionale, la disciplina censurata illogica ed irragionevole nonché in stridente antitesi e contrasto con il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, diversificando in senso ingiustificatamente sfavorevole il trattamento degli autori delle condotte offensive per il patrimonio in disamina perpetrate in danno di soggetti conviventi di fatto e non legati al reo da vincolo matrimoniale o da un'unione civile se trattasi di persone del medesimo sesso, rispetto agli autori delle medesime condotte consumate in danno dei soggetti *nominatim* tassativamente indicati dal comma primo dell'attuale formulazione letterale dello stesso art. 649 del codice penale, individuandosi il *tertium comparationis* nella situazione fattuale nella quale verasi chi commetta un reato contro il patrimonio ma non intrattenga rapporti di parentela con il soggetto passivo di detti reati e ciò sebbene la fisionomia dell'originaria istituzione familiare fondata sul matrimonio tutelata in via primaria dall'art. 29 della Costituzione sia mutata sul piano sociale e culturale e dei costumi al punto da essersi dovuta disciplinare, persino, l'unione civile di persone del medesimo sesso e tanto da sembrare *a fortiori* meritevole di pari dignità e tutela la posizione di un convivente di fatto *more uxorio*, anche di sesso diverso dal proprio partner.

Considerato e ribadito, ancora, che la norma della cui costituzionalità questo giudice fortemente dubita è, altresì, in contrasto con l'art. 24 della Carta costituzionale sotto il profilo dell'esercizio del diritto di difesa sostanziale a cagione della preclusione derivante al reo dall'attuale formulazione del citato art. 649, comma primo del codice penale, dell'applicabilità della speciale causa di non punibilità ivi contemplata apparendo irrazionale il disallineamento della sfera soggettiva e di operatività della norma *de qua*, con evidente disparità di trattamento tra coloro che commettano delitti contro il patrimonio in danno di uno dei soggetti tassativamente indicati dalla norma *de qua* e coloro che perpetrino le stesse condotte criminose in danno di un convivente *more uxorio*.

Ritenute, alla luce dei profili giuridico-fattuali innanzi espressi, conclusivamente, la rilevanza ai fini della decisione e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, comma primo del codice penale in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui la norma non stabilisca la non punibilità anche dei fatti criminosi previsti dal titolo XIII del libro II del codice penale commessi in danno di un convivente *more uxorio*.

Letti ed applicati gli articoli 134 della Costituzione e 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87.



P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la sollevata, ex officio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, comma primo del codice penale per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui la norma de qua non stabilisca la non punibilità anche dei fatti criminosi previsti dal titolo XIII del libro II del codice penale commessi in danno di un convivente more uxorio.

Sospende, consequenzialmente, il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza, in uno agli atti del fascicolo dibattimentale ed alla prova delle prescritte comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, di cui si è data lettura alle parti all'odierna udienza, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Matera, 21 aprile 2017

Il giudice: DI GIUSEPPE

17C00161

N. 106

Ordinanza del 14 febbraio 2017 del Tribunale di Chieti nel procedimento civile promosso da Coopcredito Soc. coop. a r.l. contro Landolina Lorenzo e altri

Esecuzione forzata - Pignorabilità, nella misura di un quinto, degli emolumenti da lavoro dipendente - Omessa previsione dell'impignorabilità della quota di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue primarie esigenze di vita.

– Codice di procedura civile, art. 545, commi terzo e quarto.


IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Il Giudice esecuzioni mobiliari nella persona del G.O.T. dott.ssa Sofia Nanni, a scioglimento della riserva che precede;

Ritenuta la propria competenza;

Visti gli atti contenuti nel fascicolo e le richieste avanzate dalle parti, in particolar modo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del debitore, osserva quanto segue.

L'oggetto della procedura riguarda un pignoramento presso terzi (presso il datore di lavoro) da parte della Banca Coopcredito sc. Arl per un credito vantato di Euro 3.879,66 per rimborso compensi professionali oltre iva e cpa in forza della sentenza n. 61/13 emessa dal Tribunale di Chieti e nella quale il sig. Landolino Lorenzo, quale titolare della ditta individuale «Big Moda» corrente in Chieti, veniva condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea e liquidate in Euro 295,12 per spese ed Euro 2.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa come per legge. La difesa del debitore Avv. Gaetano Mimola ha proposto opposizione al pignoramento dello stipendio mensile di euro 538,00 netti percepito dal suo assistito, lavoratore dipendente, sollevando questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 36 Costituzione dell'art. 545 commi 3 e 4 c.p.c. (crediti impignorabili) laddove non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue primarie esigenze di vita ed in relazione al diverso trattamento accordato al pensionato, il quale pur non prestando più attività lavorativa, riceve una tutela maggiore rispetto ad un lavoratore attivo. Nello specifico viene lamentato che l'art. 545 codice di procedura civile non prevede un limite minimo impignorabile necessario a garantire al lavoratore una retribuzione «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa» ed idonea a fornirgli «i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita». Ciò crea dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 545 codice di procedura civile in relazione all'art 36 Costituzione nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della retribuzione al di sotto del minimo vitale, creandosi così un grave pregiudizio a quei



lavoratori che hanno già una bassa retribuzione appena sufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita, da ritenersi prevalenti rispetto all'interesse meramente economico dei creditori. È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 codice di procedura civile anche in relazione al diverso e ingiustificato trattamento riservato al pignoramento di somme tenute a titolo di pensioni e/o indennità delle pensioni. La Corte costituzionale con sentenza n. 506 del 4 dicembre 2002 affermava la pignorabilità solo di quella parte della pensione che non sia necessaria a garantire al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Con decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 veniva sancito il limite della pignorabilità nella misura corrispondente massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile. Quindi l'importo non pignorabile è pari ad euro 672,00 circa. Tale trattamento è riserva o solo al pensionato o e non anche al lavoratore dipendente. Tale differenza di trattamento non ha ragione di esistere ancor più se si considera la natura di retribuzione differita riconosciuta alle pensioni ordinarie dalla Corte costituzionale. È evidente violazione dell'art. 3 Costituzione comma 1 con riferimento al diverso trattamento che riguarda il pensionato, quale riceve una tutela maggiore, rispetto ad un lavoratore, non garantito nel limite di vitale sopravvivenza. La difesa del debitore pone l'attenzione e solleva questione di legittimità costituzionale e anche sulla disparità di trattamento giuridico che si viene a determinare tra il pignoramento della retribuzione effettuato alla fonte presso il datore di lavoro e quello effettuato sulle stesse somme confluite anteriormente a pignoramento su conto corrente. Senza un ragionevole motivo viene violato il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Costituzione. La difesa del creditore Avv. Michelangelo Roberta ha invece rilevato che la presunta disparità di trattamento rispetto allo stipendio mensile del lavoratore si traduce nell'applicazione del principio di ragionevolezza in quanto si rende necessario contemperare interessi opposti: quelli del creditore, a cui dev'essere saldato il debito, e quelli del pensionato a cui deve essere garantito il minimo vitale. La pensione è connotata, a parere della difesa del creditore, al principio di solidarietà e pertanto per la stessa è disposto un trattamento privilegiato non estensibile alle retribuzioni lavorative.

Allo scrivente appaiono meritevoli di accoglimento le motivazioni poste a fondamento delle sollevate questioni di incostituzionalità dell'art. 545 commi 3 e 4 in relazione agli articoli 3 e 36 Cost., proprio in forza anche della sentenza della Corte costituzionale n. 111/1981, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee si ha una disciplina giuridica differenziata, determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate».

P.Q.M.

Sospende la procedura esecutiva n. 334/16 RG ES. Mob. pendente dinanzi il Tribunale di Chieti e trasmette gli atti alla Corte costituzionale per la valutazione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale sopra illustrate e che si intendono qui per ripetute e trascritte.

Manda in cancelleria per gli adempimenti dovuti.

Così deciso in Chieti, 13 febbraio 2017


Il G.E.: NANNI

17C00162

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUR-034) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

